

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente. — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi col mezzo delle cartoline-vaglia che costano cent. 10 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti anticipati.

Si accettano corrispondenze purché firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

Conto Corrente colla Posta.

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE per Alessandria 5,5 - 8,8 - 14,45 - 19,40 — per Savona 7,58 - 12,43 - 17,24 — per Asti 6,47 - 9 - 12,52 - 16 - 20,5 (diretto) — p. Genova 5,55 - 8,23 (diretto) - 14,44 - 19,55.
ARRIVI da Alessandria 7,47 - 12,32 - 17,11 - 22,28 — da Savona 7,58 - 14,37 - 19,20 — da Asti 8,19 (diretto) - 12,38 - 17,52 (accel.) - 19,55 - 22,20 — da Genova 6,28 - 12,17 - 15,55 (diretto) - 19,55

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 alle 16 per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTOVALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

GLI STATUTI DI BUBBIO

A metà strada tra Acqui e Cortemilia, sur un piccolo promontorio, che domina la valle Bormida giace la grossa terra di Bubbio. Le sue origini si perdono nelle tenebre e di esse ben poco si può dire. Antico feudo degli Scarampi, passò poscia ai Cacherano Scarampi Crivelli da cui fu venduto il 28 Ottobre 1781 ai Galvagno di Cassinasco, che ne ebbero il titolo signorile. L'alta sovranità spettò ai Marchesi di Monferrato da cui pel trattato di Vienna del 1703 passò a Casa Savoia.

Questa terra importante per la sua posizione, pei suoi commerci, fin dai tempi più antichi ebbe una legislazione sua propria, raccolta nei suoi statuti i quali, salvi i diritti del Marchese di Monferrato, stabilivano un codice civile, penale, di polizia urbana e rurale e fino di igiene e stabilivano la procedura da tenersi in ogni singolo caso. Furono editi dal Marta in un'edizione oggi rara, ed io li ho potuto esaminare in una copia manoscritta esistente nel R. Archivio di Stato di Roma.

Questi statuti che ora io, se la ben nota e squisita gentilezza del direttore della *Gazzetta*, me lo permetterà, imprendo ad esaminare, e la cui importanza non sfuggirà a nessuno, furono stabiliti dagli uomini di Bubbio, col consenso dei loro signori l'anno 1464, e constano di 134 capitoli.

Stabilito che le cause per liti civili e il pagamento degli atti si facciano secondo i decreti marchionali; e che le liti fra parenti fino al 4° grado debbano comporsi in via amichevole a richiesta di un cittadino di Bubbio; si stabilisce, che in principio di ogni anno i nobili, e i capi di casa eleggano il podestà, i consiglieri, i sindaci, i massari, gli stimatori e gli altri ufficiali del comune e si dà inoltre la formula del giuramento che essi devono prestare. Si stabilisce che nessuno di Bubbio possa per qualsiasi reato esser tradotto fuori dello stato di Monferrato; si accordano all'imputato 10 giorni di tempo a presentare le sue giustificazioni dal giorno che sarà stato citato: e si stabilisce che l'accusatore, se l'accusato riesca a provare la propria innocenza, paghi il doppio della

pena a cui l'accusato, se colpevole, sarebbe stato condannato. Gli statuti passano subito a stabilire le pene per coloro che danneggiano i seminati, le vigne, entrano negli orti altrui, lascian entrare i cani nelle vigne altrui in Marzo, Aprile e dalla metà di Agosto al termine della vendemmia; per coloro che lascian entrare i loro porci nelle vigne altrui ove è uva matura e in altro modo danneggiano le piante, il fieno e la paglia altrui; raccolgano le castagne, mandano le loro bestie al pascolo, danneggiano le viti, spigolano il grano in un campo non ancora abbandonato dai falciatori; o raccolgano uva nelle vigne in cui non è ancora finita la vendemmia: o in qualunque altro modo danneggiano la proprietà altrui.

Si stabilisce che nessuno possa entrare senza licenza del Podestà nel fosso del paese, nè far pascolare sopra la rocca del castello; che nessuno sporchi l'acqua delle fonti o peschi nelle chiuse e bealere.

A questo punto si trova un capitolo, il XXXV, che punisce i bestemmiatori coll'ammenda di soldi 20 e in caso di insolubilità a essere tuffati per tre volte « *coram populo* » nella Bormida; pena che altrove era applicata, forse con più opportunità agli ubbriachi. Si obbliga inoltre la denuncia di tali bestemmiatori.

I successivi capitoli dal 36 al 59 riguardano i furti campestri, le altre violazioni della proprietà rurale e stabiliscono le norme per le guardie campestri.

Dal 50 al 70 compreso si hanno disposizioni per il regime delle acque d'irrigazione e per la loro derivazione dalla Bormida intramezzate da disposizioni di polizia rurale.

Il capitolo 71 riguarda la sicurezza dei fabbricati e il 72 l'obbligo di osservare i contratti di servitù.

I capitoli 73 all'86 incluso contengono disposizioni igieniche sui macelli e i successivi 89, 90 e 91 riguardano l'elezione di ufficiali addetti alla sorveglianza di essi. Anche allora non si voleva la vendita di carne infetta e nociva alla salute.

Il capitolo 87 stabilisce l'elezione degli arbitri nelle liti tra vicini, e l'88 la procedura da tenersi contro i contumaci.

Il salario pei notai è stabilito dai capitoli 92, 93, 110, 111, 112. I capitoli 94, 95 e 96 parlano del diritto di rappresaglia, quelli dal 96 al 100 dei debitori, e i successivi fino al 104 danno disposizioni sulla forma dei processi civili e sulla deposizione giurata.

Si stabilisce poi che la donna dotata non deve più avere diritto alle eredità nella sua casa d'origine; e che il marito ritenga la dote della moglie premorta, anche se senza figli: ma alla morte di lui si restituisca a quegli cui appartiene.

Si continua a parlare del diritto di rappresaglia e si stabilisce che non si possa per verun titolo detenere forestieri senza licenza del Podestà o dei consiglieri. Si stabiliscono pene per coloro che profferiscono parole ingiuriose e per gli spergiuri: e inoltre si stabiliscono le forme per i giudizi penali.

I capitoli 117 e 118 impongono di far bollare i pesi e le misure.

Si stabiliscono pene per gli incendiari di siepi: per coloro che tolgono i termini (5 ducati o l'amputazione della mano, o di un piede). Per chi percuote con le mani o coi piedi o con qualche arma (L. 40 di ammenda e i danni), pei ladri di strada (L. 50: che « *si solvere non poteris suspendatur ita quod moriatur* » valevan assai dunque 50 lire se in cambio di esse si dava la morte) per gli altri furti (L. 250 o la perdita di una mano o di un piede) pei ricettatori di refurtiva, e per chi rapisce una donna (L. 100 o la perdita di un membro, e se essa lo voglia l'obbligo di sposarla pur dovendo pagare L. 20 se l'ha violata).

Si stabilisce che nell'assenza del Podestà possan i nobili sedar risse imponendo ai rissanti pene sino a L. 25: e si stabiliscono altre pene per coloro che usano violenze a mano armata e pei furti minori.

Gli ultimi capitoli determinano infine che nessuno possa entrare in Bubbio fuori che per le porte: e le pene per chi danneggia la proprietà dei nobili.

Queste in sommo capo le disposizioni degli statuti di Bubbio che fur confermati da Guglielmo Marchese di Monferrato dietro parere favorevole di Guglielmo di Biandrate il 24 Luglio 1464.

Molte belle cose vi sono da apprendere; ma lo scopo della pubblicazione di questo nudo sommario si è di dare

agli acquisti un documento col cui confronto meglio possano conoscere gli statuti della loro città che presto vedranno la luce.

GIUSEPPE CANONICA.

Roma, 28 Dicembre 1897.

LA "CRONACA CHIABRERA",
 pubblicata dal Marchese "Vittorio Scati",

(Continuazione v. num. prec.)

Quelli eran tempi, in cui i concetti umani dovevano, fosse pure per breve ora, provvidenzialmente prevalere allo spirito del nativo campanile.

Dalla rovina del campanilismo doveva risorgere, bello fra le rovine, il rinnovato spirito italico, represso da governi dispotici, zotici e dominati dal giogo sacerdotale. In verità io vorrei chiederle, signor Marchese: ella afferma che le si stringe il cuore al riandare quegli eventi, e non ha un rimpianto per quei poveri impiccati, fatti sacri dalla tragedia del fato e il cui nome io qui riscivo a titolo di onore: Iunod, Chantel e Destefanis: e non fu colpa del re pietoso, se non potendo arrestare gli altri tredici, dovette star contento di farli impiccare in effigie, colla grottesca ferocia dei tiranni della forca. Oh avrebbe ella parole si fiere pei pontefici, come ella le trovò nell'animo suo per questi oscuri pensatori? Eppure i vicarii di Cristo non titubarono nella opera loro empia e feroce, di immergere nelle membra dolenti della patria, dell'Italia gemente di mille ferite, la spada straniera. Nè questa imploravan essi a tutela di generosi ideali o della fede, ma a soddisfacimento della lurida lor sete di temporale dominio. E così per 10 secoli proseguendo, chiamarono nell'ottocento Carlo Magno, per trescare in seguito con Allemanni e Spagnuoli, fornendo persino coi Turchi, che Paolo 3° invocò alleati con Solimano, e per terminare coi massacri più recenti di Bologna e di Perugia e colle onte delle occupazioni francesi!

Chiudo così la lunga digressione, invocando dal nobile gentiluomo, che con tanta genialità si occupa di questi studi, maggior equanimità di fronte agli avversari delle sue idee, che sul finire del secolo tendevano a spargere fra noi i